



CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI SCHIO

UTILIZZO DELLE RISORSE INTROITATE DAL COMUNE DI SCHIO A SEGUITO DI EROGAZIONE DI SERVIZI A TERZI

- Richiamato il CCDI 10.9.2001 col quale, tra l'altro, si è provveduto a disciplinare l'erogazione di specifici compensi da riconoscere al personale dipendente cui siano assegnati compiti e mansioni per lo svolgimento di servizi in convenzione per conto terzi;
- Rilevato che l'accordo allora sottoscritto necessita di essere aggiornato a seguito delle modifiche normative intervenute negli anni, delle diverse tipologie di servizi resi dal comune di Schio e delle interpretazioni adottate dalla Corte dei Conti in tema di compensi al personale;
- Considerato che, in particolare, al personale dipendente non possono essere riconosciuti compensi per prestazioni che rientrano nei compiti istituzionali dell'ente, ancorchè rese extra orario ordinario di lavoro, fatta eccezione per le specifiche previsioni di legge;
- Dato atto che già da tempo, nel rispetto delle norme vigenti in tema di retribuzione dei dipendenti pubblici, alcuni dei compensi previsti dall'accordo richiamato non sono più stati erogati ancorchè non si sia formalmente provveduto ad aggiornare il CCDI di riferimento;
- Verificato che, in particolare, ai dipendenti non possono essere riconosciuti compensi per la partecipazione ai lavori di commissioni previste da leggi o regolamenti, sia in qualità di presidente, che di membro, che di segretario verbalizzante, ovvero in qualsiasi altra veste;
- Specificato che in tali occasioni i dipendenti sono chiamati a svolgere le loro funzioni durante l'ordinario orario di lavoro ovvero, qualora i lavori della commissione si prolunghino oltre l'ordinario orario di lavoro, viene loro riconosciuto il compenso per prestazione di lavoro straordinario;
- Preso atto che la Giunta comunale con propria deliberazione n. 270 del 24 settembre 2013 ha autorizzato la sottoscrizione dell'accordo siglato tra delegazione di parte pubblica e di parte sindacale relativo all'utilizzo delle risorse introitate dal comune di Schio a seguito di erogazione di servizi a terzi;

SI CONCORDA

1. l'allegato C) al CCDI 10.9.2001 è da considerare superato e non più attuale al fine della gestione dei compensi incentivanti derivanti dalla prestazione di servizi in convenzione da parte del comune di Schio;

Comune certificato
ISO 9001

SIN CERT

REG. IT03/0243
UNI EN ISO 9001:2000

COMUNE DI SCHIO
SEDE: Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247
e-mail: info@comune.schio.vi.it
dec: schio.vi@cert.ip-veneto.net

Servizio GESTIONE delle RISORSE UMANE e RELAZIONI SINDACAL
Responsabile dell'istruttoria: Sig. Giancarlo Giordani
Informazione e visione atti:
Sig. Giancarlo Giordani - tel. 0445/691220 - fax 0445/691449
e-mail: personale@comune.schio.vi.it



Comune di Schio

2. la partecipazione dei dipendenti del comune di Schio ai lavori di commissioni previste da leggi o regolamenti non dà luogo a corresponsione di alcun compenso, fatto salvo il riconoscimento della prestazione di lavoro straordinario qualora l'attività prosegua oltre l'ordinario orario di lavoro;
3. nel caso in cui il comune di Schio stipuli convenzioni con terzi per la fornitura di servizi ovvero sia tenuto a garantire l'espletamento di specifici servizi da cui derivi un introito a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese, si applica il regolamento allegato A al presente accordo.

Schio, 7 novembre 2013.

La Delegazione di parte pubblica dell'Amministrazione del Comune di Schio

Il Dirigente della Direzione Generale
della programmazione Dott. Raffaello Muraro

La Delegazione di parte Sindacale:

R.S.U. del personale dipendente del Comune di Schio:

BARON Elena

BERNARDI Renzo

BUZZACCHERA Marilena

DAL SANTO Roberta

DOVIGO Lorenza

MALTAURO Clelia

STIEVANO Lauretta

TISATO Gianluigi

VERONESE Iuna

ZOPPELLO Roberto

Organizzazioni Sindacali Territoriali di Categoria:

FP - CGIL

FP - CISL

UIL - FLP

CSA

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI A SEGUITO DI EROGAZIONI DI SERVIZI A TERZI DA PARTE DEL COMUNE DI SCHIO

ART. 1 Oggetto


1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo delle risorse che leggi, regolamenti o atti dell'Amministrazione comunale di Schio rendono disponibili per l'incentivazione del personale incaricato dello svolgimento di servizi che il comune di Schio assicura a terzi.

ART. 2 Convenzioni per la fornitura di servizi

1. L'Amministrazione del comune di Schio può stipulare specifiche convenzioni o accordi con altri Enti, pubblici o privati, anche ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di fornire ai medesimi in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Una quota fino al massimo del 50% dell'importo introitato dall'Amministrazione del comune di Schio a seguito della fornitura di servizi a terzi, è riversata nel fondo risorse decentrate al fine del riconoscimento del compenso incentivante al personale dipendente del Comune di Schio che ha effettuato il servizio. La quantificazione dell'importo è definita col provvedimento con cui l'Amministrazione comunale definisce i criteri di erogazione del servizio, ovvero con successivo provvedimento del dirigente competente qualora non sia possibile definire a priori l'ammontare del corrispettivo dovuto al comune di Schio dall'Ente terzo.
3. La quota di cui al comma 2 non sarà in ogni caso inferiore al 10% dell'importo della spesa addebitato agli Enti serviti al netto di IVA.
4. La quota come sopra quantificata sarà ripartita tra il personale dell'unità organizzativa che ha effettuato il servizio, con i criteri stabiliti per l'erogazione del compenso incentivante quota 70% e in relazione al carico di lavoro svolto da ogni singolo dipendente.

ART. 3 Compensi ISTAT

1. L'ISTAT corrisponde all'Amministrazione comunale le somme, dovute a titolo di contributo forfetario, per le spese sostenute in relazione alle attività di rilevazione, sia per l'impianto organizzativo dell'Amministrazione, sia per il personale che ha lavorato.
2. Le attività di rilevazione sono di carattere ordinario, rilevazioni periodiche nell'arco dell'anno, e di carattere straordinario, censimenti.
3. Per le attività di carattere ordinario e per incentivare il personale dipendente ad effettuare il servizio richiesto in modo produttivo, l'Amministrazione utilizza la quota di contributo forfetario erogato dall'ISTAT per la parte non afferente il rimborso spese.
4. La quota quantificata al comma 3, depurata degli oneri a carico dell'ente, è liquidata quale compenso lordo al personale dipendente che ha effettuato l'attività di rilevazione.
5. Per le attività di carattere straordinario e per incentivare il personale dipendente ad effettuare il servizio richiesto in modo produttivo, l'Amministrazione utilizza il contributo erogato dall'ISTAT per la parte non afferente il rimborso spese. I parametri in base ai quali è assegnato l'incentivo al personale effettivamente coinvolto nelle operazioni di realizzazione di tali attività sono:
 - complessità dell'attività svolta, del carico di lavoro e della responsabilità affidate;



- iniziativa personale, capacità propositiva ed organizzativa;
 - grado di flessibilità nel lavoro;
 - risultati ottenuti rispetto ai compiti affidati.
6. I parametri specifici per ciascun criterio saranno definiti in base alle esigenze e complessità di ogni rilevazione. La liquidazione sarà effettuata con determinazione del dirigente competente sulla base dei criteri definiti nel comma precedente correlati ai parametri suddetti ed utilizzando i dati consuntivi dell'attività svolta.
 7. Il compenso incentivante spetta anche al personale dipendente titolare di posizione organizzativa.

ART. 4

Notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria

1. Per ogni notificazione di atti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato l'Amministrazione comunale riceve il rimborso fissato per legge.
2. A ciascun messo notificatore, che ha effettuato le notificazioni di cui sopra, è riconosciuto il compenso pari al 20 % del rimborso introitato dall'Amministrazione, che sarà liquidato periodicamente con determinazione dirigenziale.

ART. 5

Norma transitoria e finale

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento la liquidazione dei compensi incentivanti sopra definiti si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013 con riferimento alle contabilizzazioni finali successive a tale data.
2. Nel caso in cui il Comune operi per conto terzi, gli oneri riflessi sono posti a carico dell'Ente per il quale il Comune ha operato.

ef *Qr*